COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (2542);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (966) 305

PRESIDENTE 305, 309, 311

ABELLI 309, 310, 311

BORGHI 311

CASCIO, *Relatore* 306

NICCOLAI CESARINO 309

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 309, 311

SANTAGATI 309, 310

SPINELLI 309, 310

TERRAROLI 310, 311

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association - IDA*) (*Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1251-*B*) . . . 311

PRESIDENTE 311, 312, 314, 315

GIOVANNINI 312

PAG.

PANDOLFI, *Relatore* 312, 314

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 315

SANTAGATI 313

Votazione segreta:

PRESIDENTE 316

La seduta comincia alle 10.

PRANDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (2542); e della proposta di legge Bianchi Fortunato ed altri: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi e loro congiunti »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato, Borra, Anselmi Tina, Pezzati, Allocca, Mancini Vincenzo, Isgrò, Giordano, Marzotto Caotorta, Nucci, Vaghi, Degan, Sangalli, Castellucci,

Bardotti, Sisto, Pisicchio, Beccaria, Piccinelli, Buzzi, Dall'Armellina, Postal, Sabbatini, Barba, Corà, Meucci, Lobianco, Rausa, Cuminetti, Sboarina, Monti Maurizio, Capra, Rognoni, Erminero, Bologna, Calvetti, Girardin, Belci, Frau, Di Giannantonio, Bertè, Mazzarrino, Miroglio, Boffardi Ines, Mazzola e Fioret: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti ».

L'onorevole Cascio ha facoltà di svolgere la relazione.

CASCIO, *Relatore*. Durante il periodo della prima guerra mondiale, che come è noto fu il primo conflitto di straordinarie e notevoli proporzioni, venne per la prima volta approvata la tabella delle categorie di infermità per i mutilati e invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio.

Un'altra data che merita di essere ricordata, anche ai fini di una migliore comprensione dei provvedimenti che abbiamo al nostro esame, è quella del 1° dicembre 1947; data, a partire dalla quale, vari assegni, che hanno caraterizzato la legislazione pensionistica di guerra, sono stati, a mano a mano estesi, alle pensioni privilegiate ordinarie.

Ultimo provvedimento, in ordine cronologico, è la legge del 25 febbraio 1971, n. 95, che tratta le provvidenze per gli invalidi di servizio e loro congiunti. Con tale provvedimento legislativo, che consta di 24 articoli, la legislazione pensionistica privilegiata ordinaria è stata adeguata a quella di guerra, e riordinata e strutturata, con adeguamenti soprattutto di carattere economico, in relazione alle modificate condizioni economiche e sociali del paese.

Formulata questa breve premessa, appare quanto mai opportuno dare corso al perfezionamento della tendenza appalesatasi in questa particolare legislazione pensionistica in questo ultimo quarto di secolo nel nostro paese; cioè, unificare queste due diverse legislazioni: quella riguardante i decessi, le infermità, le mutilazioni e le invalidità per causa di guerra e quella riguardante i decessi, le infermità, le mutilazioni e le invalidità per causa di servizio. Dopo la legge del 28 luglio 1971, n. 585 che ha soppresso da un canto l'assegno integrativo e d'altro canto ha elevato la misura degli assegni annessi alle pensioni, appare più che legittima l'aspirazione delle categorie interessate che è stata resa concreta negli articoli dei provvedimenti sottoposti al nostro esame che esaminerò fra breve.

Propongo di assumere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 2542 per due motivi: in primo luogo per rispettare la prassi di scegliere il testo del disegno di legge, ed in secondo luogo perché il disegno di legge è stato presentato successivamente alla proposta di legge per cui si presume che i ministri proponenti dell'interno Taviani, del bilancio e della programmazione economica Giolitti e del tesoro La Malfa abbiano tenuto in considerazione la proposta di legge, i cui articoli sono in gran parte identici a quelli del disegno di legge, e vi abbiano apportato modifiche dopo un'attenta riflessione anche per il tempo trascorso fra la proposta di legge che è stata presentata il 18 ottobre 1972 ed il disegno di legge presentato il 27 novembre 1973.

Passando ad esaminare gli articoli del disegno di legge, rilevo che l'articolo 1 tende a modificare, per le ragioni esposte in precedenza, l'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95. Al primo comma si prevede la sostituzione delle tabelle *E* e *F* annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585 con quelle corrispondenti annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Si tratta, in sostanza dell'inserimento del nuovo punto 5 della lettera *E*) della tabella *E* che contempla le « Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi da ospedali psichiatrici o da istituti assimilati ai sensi dell'articolo 66 del regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 » e dell'elevazione degli « assegni di superinvalidità » delle voci comprese nella lettera *F*) della tabella *E*, da lire 264.100 a lire 310.000 (aumento annuo di lire 45.900), nonché delle voci comprese nella lettera *G*) della tabella stessa di lire 227.400 a lire 300.000 (aumento annuo di lire 72.600). La nuova tabella *F* di « cumulo », le cui voci sono identiche alla tabella *F* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, prevede – nell'ordine – i seguenti aumenti annui: lire 600.000, 500.400, 420.000, 360.000, 300.000, 270.000, 240.000, 210.000, 180.000, 150.000, 120.000 e 90.000.

Al secondo comma si stabilisce che nei casi di cumulo per la coesistenza di due o più infermità si applica l'articolo 4 della legge 28 luglio 1971, n. 585 e viene fissato il trattamento complessivo ed il calcolo ad esso equivalente.

All'articolo 2 viene elevato l'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 a favore degli invalidi di prima categoria con e senza assegni di superinvalidità da lire 444.000 a lire 540.000 annue.

L'articolo 3 estende un assegno speciale annuo per i grandi invalidi e gli invalidi di prima categoria, senza assegno di superinvalidità, titolari di pensione di guerra ai titolari di trattamento privilegiato ordinario con assegni di superinvalidità nonché agli invalidi di prima categoria senza assegni di superinvalidità.

Nell'articolo 4, analogamente a quanto previsto nella legge del 28 luglio 1971, n. 585, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

L'articolo 5 eleva l'indennità di assistenza e di accompagnamento nelle seguenti misure mensili: per quanto riguarda la lettera *A*) da 50.500 a 84.000 lire, per la lettera *A*-bis) da 45.500 a 72.000, per la lettera *B*) da 41.200 e 45.000, per la lettera *C*) da 32.000 a 40.000, per la lettera *D*) da 26.800 a 35.000, per la lettera *E*) da 21.500 a 30.000, per la lettera *F*) da 20.700 a 25.000 e per la lettera *G*) da 17.400 a 20.000.

L'indennità è ridotta, come segue, per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari residenti in comuni con popolazione inferore ai 100.000 abitanti: per la lettera *A*) si passa da lire 47.500 a lire 81.000, per la lettera *A*-bis), n. 1 da lire 42.500 a lire 69.000, per la lettera *A*-bis), n. 2 e 3 da lire 42.500 a lire 48.500, per la lettera *B*) da lire 38.200 a lire 42.000, per la lettera *C*) da lire 29.000 a lire 37.000, per la lettera *D*) da lire 23.800 a lire 32.000, per la lettera *E*) da lire 18.500 a lire 27.000, per la lettera *F*) da lire 17.700 a lire 22.000 e per la lettera *G*) da lire 14.400 a lire 17.000.

A richiesta, i pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*), *A*-bis), nn.1), 2), comma secondo, 3); *B*) nn. 1), 3), 4); *C*); *D*) ed *E*) n. 1) della tabella stessa possono ottenere l'accompagnatore militare.

In tali ipotesi viene operata sull'importo dell'indennità di cui al presente articolo una riduzione di lire 17.000 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 20.000 negli altri casi.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Per quanto riguarda l'articolo 6 c'è da dire che modifica il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, nel seguente modo:

« Il titolare di pensione o assegno privilegiati ordinari di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo: *a*) di lire 72.000 per la moglie convivente; *b*) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile ».

Vi è da dire che la legge ancora vigente prevede per la moglie, che non abbia un reddito superiore a lire 360.000, una cifra di lire 36.000, mentre per i figli di parametro è rimasto uguale.

Inoltre, vorrei ricordare che con la nuova normativa è stata abolita la condizione affinché la moglie potesse conseguire l'integrazione; pertanto non sarà più necessario dimostrare che la moglie sia convivente o che abbia un reddito superiore alle lire 360.000.

L'articolo 7 prevede che il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi di prima categoria di cui all'articolo 13 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.

L'articolo 8 prevede che i figli degli invalidi titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, sono equiparati agli orfani dei caduti per servizio anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

Nell'articolo 9 si stabilisce che il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Per quanto riguarda l'articolo 10, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di prestare una maggiore attenzione in quanto su questo articolo taluni emendamenti preannunciati prospettano l'esigenza di apportare delle modifiche per quanto concerne i termini della decorrenza dei miglioramenti.

Comunque, l'articolo 10 prevede che i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione della tabella *E* – lettere *F*) e *G*) – e della tabella *F*, indicate nell'articolo 1 della presente legge sono concessi, di ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973. I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 5 sono concessi d'ufficio ed hanno decorrenza dal 1° gennaio 1973 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1973 in ragione del 100 per cento. I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 sono concessi d'ufficio.

L'articolo 11 stabilisce che per ottenere la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1, primo comma - tabella *E*, lettera E), punto 5 - e secondo comma, nonché le più favorevoli assegnazioni di cui all'articolo 4, i titolari di pensioni o assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici suddetti sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1973. Se la domanda è presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

L'aumento di integrazione per la moglie, di lire 72.000 annue, ovvero la sua maggiorazione, di lire 36.000 annue, derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 lettera *a*) della presente legge, sono concessi, con decorrenza dal 1° gennaio 1973 dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, previa dimostrazione della sola convivenza del coniuge. Se la relativa istanza è presentata trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti suddetti sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Per i matrimoni celebrati anteriormente al 1° gennaio 1973 il diritto dell'aumento annuo a titolo di integrazione sorge a partire dalla data predetta; per quelli celebrati successivamente, ma prima della data di entrata in vigore della presente legge, il diritto sorge a partire dalla data di celebrazione del matrimonio. In ogni caso le somme eventualmente già corrisposte per aggiunta di famiglia, a norma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, saranno recuperate.

Con l'articolo 12 viene sostituito l'articolo 14 della legge 25 febbraio 1971, n. 95. Rispetto alle norme sostituite le differenziazioni riguardano la data di accertamento della titolarità di pensioni o di assegni privilegiati, riferita al 1° dicembre (anziché al 16 dicembre) di ogni anno nonché al periodo di corresponsione della indennità speciale, ampliato in « entro il mese di dicembre » (anziché « nella seconda quindicina di dicembre ») di ogni anno. Le altre formulazioni dell'articolo sono identiche a quelle riportate nelle disposizioni sostituite.

Faccio presente che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sul disegno e sulla proposta di legge anche per la parte in cui quest'ultima non coincide con il testo del primo all'articolo 9 ed ha sottolineato l'opportunità di sopprimere, al penultimo comma dell'articolo 12 del disegno di legge, le parole « a pena di irricevibilità ».

In merito alla prima osservazione desidero rilevare che quella che potrebbe apparire una contraddizione sul piano formale, nella sostanza non lo è, perché l'articolo 9 della proposta di legge è l'unico che non coincide con la normativa del disegno di legge.

Concordo sulla soppressione delle parole « a pena di irricevibilità » che costituirebbero una limitazione nel senso che sarebbe irricevibile per mancanza di requisiti formali una richiesta che nella sostanza potrebbe essere legittima.

L'articolo 13 prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con quelle del provvedimento.

L'articolo 14 indica l'onere e gli esercizi ai quali la spesa dovrà fare carico.

Desidero, altresì, rilevare che il Comitato pareri della V Commissione bilancio investita dell'esame, per il parere, del disegno di legge n. 2542 e delle proposte di legge Boffardi Ines (162), Bianchi Fortunato ed altri (966), Almirante ed altri (1227) e Lenoci (2267) il 23 gennaio 1974 dopo ampia illustrazione del presidente Tarabini e dopo interventi dei deputati Gastone e Turchi ha deliberato, all'unanimità, di esprimere parere favorevole tanto sul disegno di legge n. 2542 quanto sulla proposta di legge n. 966 d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri, concernenti gli invalidi

per servizio, mentre, a maggioranza, ha espresso parere contrario sulle proposte di legge Boffardi Ines, Almirante ed altri e Lenoci concernenti pensioni di guerra. Pertanto nella seduta di oggi la nostra Commissione dovrà discutere solo sui due provvedimenti su cui la V Commissione bilancio, all'unanimità, ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SANTAGATI. In base alle dichiarazioni fatte dal relatore, credo che sorga un problema pregiudiziale. Questa Commissione, in via primaria, deve pronunciarsi su tutta la materia, per cui mi sembra strano che dei provvedimenti, solo per essere stati reietti, a maggioranza, in sede di parere dalla V Commissione bilancio non siano stati sottoposti al nostro esame insieme al disegno di legge n. 2542 e alla proposta di legge n. 966.

Non entro nel merito. Può darsi che discutendo emerga, per ipotesi, che i provvedimenti non siano omogenei, però l'aula ha dato l'autorizzazione affinché i cinque provvedimenti siano esaminati contemporaneamente.

Chiediamo che all'ordine del giorno di questa Commissione, che ha competenza primaria, siano messi questi altri tre provvedimenti, salvo poi a deliberare se i cinque provvedimenti debbono essere esaminati contestualmente o separatamente.

PRESIDENTE. La materia è disciplinata da una norma regolamento la quale prevede che se all'ordine del giorno di una Commissione vi sono più disegni di legge aventi identico oggetto, si procede ad abbinamento.

Tale è il caso dei provvedimenti nn. 2542 e 966 concernenti gli invalidi per servizio e non invece quello delle rimanenti proposte, su cui la V Commissione ha espresso parere contrario, che concernono la pensionistica di guerra.

ABELLI. Il disegno di legge n. 2542 rimanendo nell'ambito di questa legge modifica la situazione degli invalidi civili richiamandosi alle norme relative agli invalidi di guerra. C'è uno stretto collegamento, sul piano formale, della legge per gli invalidi di guerra e di quella per gli invalidi civili.

C'è anche un problema di merito. Attraverso gli anni, gli invalidi civili sono stati portati allo stesso livello degli invalidi di guerra. Arrivare, però, al punto di assumerci la responsabilità di modificare il trattamento degli invalidi civili e renderlo addirittura superiore a quello degli invalidi di guerra, è una cosa che il gruppo del MSI-destra nazionale non accetta.

Chiedo, quindi l'abbinamento dei provvedimenti in discussione alle proposte di legge nn. 161, 1227 e 2267.

PRESIDENTE. Si tratterebbe se mai di proporre una discussione congiunta.

Se si dovesse arrivare ad un abbinamento ci troveremmo nella necessità di abbandonare la sede legislativa.

NICCOLAI CESARINO. Ferma restando l'esigenza di un riesame dei problemi relativi alle pensioni di guerra e alla necessità di perequazione fra le categorie, è necessario non bloccare il provvedimento relativo agli invalidi per servizio.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare un errore bloccare il provvedimento n. 2542 della cui rapidità ed urgenza di approvazione tutti dovrebbero essere consapevoli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho già spiegato le ragioni per cui è avvenuto l'abbinamento dei provvedimenti nn. 2542 e 966.

Se gli onorevoli Abelli e Santagati fanno una richiesta formale per la discussione congiunta la debbo porre ai voti.

NICCOLAI CESARINO. Se fosse possibile avere una risposta precisa da parte del Governo, per la prossima settimana, potremmo fare un breve rinvio.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il problema non riguarda solamente il ministro del tesoro, ma il Governo nel suo insieme. Non so quando il Governo sia in grado di affrontare questa materia.

ABELLI. Non possiamo accettare una sperequazione a danno degli invalidi di guerra.

PRESIDENTE. Si parla di invalidi per servizio: è un'altra cosa.

ABELLI. Non è un'altra cosa.

PRESIDENTE. Si possono creare problemi di comparazione, di adeguamento, ma le due materie sono diverse. Se lei formalizza la richiesta di abbinamento, la pongo ai voti.

SPINELLI. Un abbinamento delle proposte di legge porta tutto in alto mare. Un voto

contrario della Commissione sull'abbinamento può essere interpretato come una volontà della Commissione di non affrontare questo problema, inasprendo la situazione di certe categorie. Questo è un voto provocatorio perché si sa che con l'abbinamento non si risolve né il problema degli invalidi per servizio né quello degli invalidi di guerra.

SANTAGATI. Non è un voto provocatorio. Chiarisce che il Governo non vuole fare niente.

SPINELLI. Ciascuno è libero di esprimere la propria opinione.

SANTAGATI. Lei ha definito il nostro voto provocatorio.

SPINELLI. Mi pare di essere stato molto chiaro e se qualcuno si riscalda ha la coda di paglia.

SANTAGATI. Ce l'ha il Governo che non ha risolto i problemi. Per dichiarazione di voto intendo rilevare che abbiamo voluto mettere il dito sulla piaga e con i nostri interventi siamo riusciti a chiarire gli esatti termini della questione. Noi non ci attardiamo sui ritardi o su pretestuosi argomenti procerali, ma andiamo dritti al merito della questione. Se è stato fatto qualcosa di poco chiaro la colpa non è nostra, perché è emerso che mentre la V Commissione bilancio ha espresso il proprio parere su cinque provvedimenti, in questa Commissione non ci è data la possibilità di esprimere il nostro punto di vista. Ecco perché chiedendo l'abbinamento dei provvedimenti al nostro esame alle proposte di legge nn. 162, 1227 e 2267 non facciamo altro che adeguarci a quanto è già emerso in Aula e nella suddetta Commissione e mettiamo il Governo nelle condizioni di esprimersi senza riserve e tentennamenti.

È evidente, infatti, che il parere contrario espresso a maggioranza sulle tre proposte di legge rispecchia la volontà politica di una maggioranza di Governo che non intendeva portare avanti il discorso sugli invalidi di guerra, ma il giorno in cui il Governo intendesse operare in tal senso, il voto della V Commissione bilancio sarebbe superato dalla nuova volontà politica del Governo. Non si tratta, pertanto, di una questione procedurale, ma è squisitamente di merito e di volontà politica. Per queste ragioni il gruppo del MSI-destra nazionale chiede l'abbinamento dei provvedimenti in discussione alle tre proposte di legge.

TERRAROLI. Lasciando impregiudicate le posizioni dei singoli gruppi in ordine al problema dell'abbinamento e ribadendo la nostra posizione sulla necessità di pervenire ad una soluzione globale di questa materia (su ciò siamo tutti d'accordo a parole, ma nei fatti bisogna vedere come si opera), senza togliere a nessun gruppo politico la responsabilità di rivolgersi al paese in un modo piuttosto che in un altro, io credo che se non vogliamo fare soltanto della propaganda, ma portare a soluzione il problema sia ancora valida la nostra proposta di dare una settimana di tempo al rappresentante del Governo per valutare con i responsabili dei dicasteri interessati la possibilità che in un arco di tempo ragionevole (e che si tratti di mesi e non di anni) si addivenga ad una soluzione totale del problema pensionistico.

Al riguardo vi è già stata una dichiarazione generica di disponibilità da parte del ministro della difesa che ha accolto un ordine del giorno in sede di discussione del bilancio del Ministero della difesa e credo che il sottosegretario di Stato Ruffini non avrà nessuna difficoltà ad accogliere un eventuale ordine del giorno di identica portata.

E si segue la strada indicata dal gruppo comunista di cui mi onoro di far parte potremo rivolgerci alla categoria degli invalidi di guerra non tanto per andare a fare i « pompieri », ma per concordare con loro la possibilità di risolvere i loro problemi entro un termine ragionevole di tempo.

Ciò ci consentirebbe di portare avanti il provvedimento relativo agli invalidi per servizio al nostro esame.

Per queste ragioni ritengo che prima dovremmo valutare l'utilità del rinvio, dando una settimana di tempo al Governo perché definisca il proprio impegno.

ABELLI. Non si tratta di un fatto formale, ma sostanziale, comunque siamo disposti a ritirare la richiesta di votare immediatamente sull'abbinamento alle tre proposte di legge per dare modo al Governo di darci un risposta fra una settimana. Desidero precisare che il Governo dovrà assumere un impegno globale e dovrà dare una risposta precisa sulla parte relativa alle sperequazioni che si verrebbero a determinare, perché al di là del fatto globale che è più importante del fatto particolare, non vogliamo che quest'ultimo costituisca un precedente, perché non ci sentiamo di assumerne la responsabilità. È evidente che se le dichiarazioni del Governo ci soddisferanno, allora daremo il nostro con-

senso, altrimenti insisteremo sulla proposta di abbinamento.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto naturalmente alle decisioni della Commissione. Non vorrei che si facesse un rinvio dei provvedimenti oggi all'ordine del giorno. Non credo che il Governo, tra una settimana, possa dire qualcosa di molto diverso circa l'impegno di risolvere i problemi al più presto possibile. Non si può certo fissare una data. Non vedo come si possa andare al di là dell'impegno già assunto dal ministro della difesa in sede di discussione del bilancio di quel dicastero.

TERRAROLI. Se il Governo, la prossima settimana, si associerà alla proposta di un Comitato ristretto per valutare tutte le proposte di legge sulla materia delle pensioni di guerra e si impegnerà a studiare un disegno di legge, credo che questa potrebbe essere una risposta ragionevole e meno generica di quella che è stata data oggi.

ABELLI. Se il Governo accetta la proposta fatta dai comunisti, ritiriamo la nostra richiesta. Altrimenti insistiamo.

PRESIDENTE. Possiamo procedere a questa votazione, se i colleghi insistono e vedere i risultati che essa darà.

Vorrei, però, prima dire che potremmo accordarci per porre all'ordine del giorno della prossima seduta della Commissione gli altri tre provvedimenti.

In quella sede, il Governo farà le sue dichiarazioni e si studierà il problema.

BORGHI. Non possiamo al punto in cui sono arrivati i provvedimenti oggi al nostro esame esercitare un'azione che comunque comporti un ritardo nella definizione dei provvedimenti stessi.

Il problema degli invalidi di guerra ha tali dimensioni per cui è necessario un approfondimento. Mi pare che la proposta formulata dal presidente accoglie le osservazioni che sono state indicate dai comunisti. Non ritardiamo questo provvedimento che è alla conclusione del suo *iter* con tutti i crismi previsti, compreso il parere della V Commissione bilancio e sappiamo tutti quanto sia difficile ottenere pareri favorevoli dalla V Commissione bilancio.

Sono, quindi, favorevole alla nomina di un Comitato ristretto che dovrà lavorare per giungere ad una conclusione. Per queste motivazioni il gruppo democristiano accoglie le indicazioni formulate dall'onorevole presidente.

TERRAROLI. Il punto è di risolvere il problema.

Come pregiudiziale, si è posto un trattamento uguale sia per gli invalidi di servizio che per quelli di guerra. Vi sono due modi per raggiungere lo scopo: uno di essi è di fare tutto in un colpo solo per tutti.

Tenuto, però, conto delle difficoltà del bilancio e di tutti gli altri problemi che conosciamo, c'è l'esigenza di una gradualità circoscritta nel tempo e che deve vedere risolto prima un problema e poi l'altro.

La proposta del collega Borghi non va bene per un semplice motivo: la V Commissione bilancio sulle proposte relative agli aumenti per le pensioni di guerra ha già espresso parere negativo.

Il Governo è in grado di orientare la V Commissione bilancio in modo che essa riveda i propri atteggiamenti?

PRESIDENTE. Il mio suggerimento è che, senza pregiudicare il procedimento, si pongano all'ordine del giorno, nella seduta successiva, le tre proposte di legge, in sede legislativa. Si potrà così riproporre un nuovo testo, da formularsi con un Comitato ristretto, alla V Commissione bilancio. Il Governo, nel frattempo, potrà assumere i suoi responsabili atteggiamenti.

ABELLI. Formalizzo la richiesta di discussione congiunta dei provvedimenti nn. 2542 e 966 con i provvedimenti nn. 162, 1227 e 2267.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di discussione congiunta dei provvedimenti nn. 2542 e 966 con i provvedimenti nn. 162, 1227 e 2267.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo *(International Development Association - IDA) (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla III Commissione permanente del Senato)* (1251-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association-IDA*), già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera nella se-

duta del 7 marzo 1973 e modificato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1973.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Pandolfi.

PANDOLFI, *Relatore*. Torna alla nostra Commissione, con un emendamento introdotto dal Senato all'articolo 5, il provvedimento che prevede, conformemente agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, l'erogazione, da parte del nostro paese, di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo.

Non entro ovviamente nel merito del provvedimento che ebbi occasione di illustrare quando lo stesso fu, inizialmente, all'esame della nostra Commissione. Mi limito a fare due osservazioni.

La prima riguarda la modifica introdotta dal Senato che trovo perfettamente ragionevole in quanto il protrarsi dell'*iter* legislativo ha reso necessario uno slittamento nel tempo degli oneri relativi alla erogazione della somma complessiva di 61 miliardi all'Associazione internazionale per lo sviluppo. Confortati anche dal parere della V Commissione bilancio che è favorevole, possiamo accogliere il nuovo testo dell'articolo 5 così come è stato formulato dalla Commissione esteri del Senato.

La seconda osservazione riguarda invece il regime tributario degli speciali certificati di credito di cui all'articolo 2 del provvedimento che il ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare all'ufficio italiano dei cambi fino ad un massimo di 61 miliardi.

Il comma terzo dell'articolo 2 fa riferimento al regime fiscale previsto dalla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, per i titoli per i buoni poliennali del tesoro al cui regime fiscale verrebbero assimilati i certificati di credito di cui al primo comma dello stesso articolo 2.

Si tratta di agevolazioni fiscali in termini di tributi soppressi. È intervenuta infatti, fra la data di approvazione da parte del Senato e la trasmissione alla Camera del testo modificato, la nuova disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di disciplina delle agevolazioni tributarie, che come è noto, è entrata in vigore il 1° gennaio 1974.

Ritengo, pertanto, necessario che alla nuova disciplina venga adeguata la previsione legislativa circa le agevolazioni tributarie di cui dovranno godere gli speciali certificati di credito di cui stiamo trattando.

Preannuncio la presentazione di due emendamenti: il primo soppressivo del comma terzo dell'articolo 2, in quanto la legislazione richiamata dal comma stesso risulta abrogata a far data dal 1° gennaio 1974; il secondo sostitutivo del quarto comma dell'articolo 2 in modo da far rientrare con una dizione generale il nuovo regime delle agevolazioni tributarie in quello previsto per i titoli del debito pubblico.

Come è noto, l'articolo 31 del citato decreto, n. 601, prevede l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dall'imposta locale sui redditi degli interessi dei titoli del debito pubblico.

Assimilando gli speciali certificati di credito ai titoli del debito pubblico, anche ai fini del trattamento tributario, rendiamo operante la disposizione dell'articolo 31 del citato decreto, n. 601, per i certificati in oggetto.

Il testo del secondo degli emendamenti all'articolo 2 è il seguente: « I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi ».

In questa maniera, mi sembra che la questione, dal punto di vista formale, possa essere risolta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNINI. Al contrario dell'onorevole relatore anche questa volta il gruppo comunista ritiene di entrare un po' nel merito del provvedimento sottoposto al nostro esame per la seconda volta.

Prima di tutto, secondo il nostro parere, se il Governo lo avesse voluto, con un po' di buona volontà e senza neanche molta fantasia, ci sarebbe stato tutto il tempo per rendere definitivo il provvedimento al nostro esame in tempi utili ad evitare modifiche di copertura e discrasie legislative.

Comunque questo non è il problema di fondo dell'argomento che stiamo discutendo. Il problema di fondo è l'uso, la funzione, i risultati e le prospettive dei fondi internazionali IDA destinati ad aiutare i paesi emergenti.

Il nostro gruppo politico non è mai stato contrario in linea di principio a che il nostro paese contribuisca all'IDA e non è contrario tuttora. Ciò nonostante occorre conoscere di più sulla gestione dei fondi IDA, circa la destinazione geografica di questi fondi e circa i problemi affrontati nei paesi soccorsi: per

l'agricoltura, per combattere la siccità, per concorrere alla creazione di attività produttive, per vincere la fame e la morte.

I problemi del « terzo mondo », dell'Asia e dell'Africa, ma anche dell'America latina e, in parte, della stessa Europa sono esplosi recentemente, più che mai, per la crisi del petrolio. Tale crisi è anche crisi di rapporti fra Stati, poiché nonostante certi Stati afro-asiatici abbiano raggiunto l'indipendenza politica, spesso attraverso lotte sanguinose, ancora non è stato conseguito il superamento di ogni traccia di colonialismo. Le gravi vicende di questi ultimi tempi denunciano proprio questo e forse sovrastano lo stesso conflitto arabo-israeliano, anche se questo è il punto focale dell'attuale crisi politico-economica mondiale.

L'IDA come si inserisce in questa situazione? Non lo sappiamo. Quale parte nell'IDA deve avere il nostro paese? Anche questo non è definito né è risaputo: nemmeno alla luce della conferenza fra i « nove » della CEE e i quarantasei paesi africani ed asiatici che si svolse nel luglio 1973 a Bruxelles per ricercare una strategia globale nei rapporti economici fra questi paesi e alla luce anche della più recente conferenza che ha avuto luogo proprio a Montecitorio, la settimana scorsa, fra le rappresentanze parlamentari degli stessi paesi, compreso ovviamente il nostro.

Il problema di fondo è sì che i paesi più sviluppati aiutino quelli meno sviluppati per garantire la pacifica convivenza civile a livello mondiale, nel concetto più esteso della stessa coesistenza pacifica fra le grandi potenze, ma questi aiuti internazionali dell'IDA devono essere tali da ottenere dei risultati veri e propri con il concorso più idoneo dei paesi più sviluppati.

Per questo ritorna anche la questione, già sollevata dal gruppo comunista l'altra volta, della parità fra gli Stati aderenti all'IDA, parità di voto e di potere di voto indipendentemente dall'entità del contributo dato, quando questo contributo sia in ogni paese, come deve essere, ragguagliato effettivamente al *quid* stabilito, cioè all'1 per cento delle rispettive risorse nazionali. Questo problema è stato risolto? Non ci è dato conoscere i risultati e se un intervento del nostro paese, attraverso il Governo, c'è stato veramente in questo senso.

Vorrei porre un'altra questione. Il contributo del nostro paese all'IDA proposto con il disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione, come nei precedenti provvedimenti approvati, è stabilito, nei riguardi del bilancio statale, in lire, mentre nei riguardi dell'IDA è stabilito in dollari.

Ora il dollaro per le sue vicende e quelle delle altre monete, dopo la soppressione della convertibilità in oro decisa dal presidente Nixon il 15 agosto 1971 ed a seguito dei più recenti avvenimenti monetari dell'oro e del petrolio ha avuto escursioni sui mercati valutari mai registrate. Prima era sceso al di sotto delle 600 lire, ora è sulle 700 lire. In termini di cambio, quindi, il contributo del nostro paese all'IDA, fissato in lire in questo provvedimento, come in quelli precedenti, assume entità, grandezza e significato diversi. Questo è un punto su cui occorre dare qualche chiarimento.

Concludendo, pur essendo favorevoli agli emendamenti preannunciati dall'onorevole relatore in quanto strettamente tecnici non abbiamo, fino a questo momento o a questo punto elementi sufficienti per modificare il nostro giudizio passato su questo provvedimento, seppure il nostro giudizio passato non sia stato pregiudizialmente negativo in linea di principio. Non possiamo, però, certo dare un pieno assenso con i molti interrogativi esistenti e senza le dovute garanzie, per cui la posizione del gruppo comunista, che preannuncio fin d'ora, è di astensione su questo provvedimento.

SANTAGATI. Desidero fare alcune osservazioni su questo disegno di legge simili a quelle che ho sempre fatto quando si è trattato di provvidenze in cui ci troviamo impegnati di volta in volta in occasione delle scadenze annuali o pluriennali che vanno maturando.

Ci troviamo di fronte ad un ulteriore contributo quadriennale che dovremmo dare a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo e che riguarda paesi in gran parte afro-asiatici che hanno bisogno di questo fondo per migliorare le loro condizioni sociali ed economiche. Provvedimenti di questo tipo arrivano al nostro esame puntualmente.

In Sicilia vi è un proverbio che certamente il presidente conoscerà e che traduco in italiano per farlo comprendere a tutti i colleghi che dice: « Il povero non aveva, elemosina faceva ». Ci troviamo di fronte ad una drammatica situazione economica che coinvolge tutta la nazione ed in particolare il Mezzogiorno d'Italia. Queste vicende si allungano di mese in mese, anzi di stagione in stagione, senza che nulla in concreto si veda per questo « strombazzato » problema del Mezzogiorno. Così mentre puntualmente arrivano all'ap-

provazione di questa Camera i provvedimenti a favore dei paesi sottosviluppati, non arriva niente a favore del Mezzogiorno.

Quando discutemmo i decreti delegati per la riforma tributaria in sede di Commissione dei trenta - l'onorevole Pandolfi ne è stato uno degli autorevoli protagonisti - si parlò molto per trovare i provvedimenti sostitutivi ed i correttivi alle abolite esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie, ma siamo già al mese di febbraio e benché ogni tanto apprendiamo che si riuniscono il Consiglio dei ministri, il CIPE ed altri organi interministeriali che hanno allo studio questi provvedimenti, non ne vediamo nessuno.

È evidente, allora, che la posizione del gruppo del MSI-destra nazionale non può essere che di riserva nei confronti di queste continue elargizioni ai paesi sottosviluppati, perché non vorremmo che dopo aver impegnato le poste del bilancio per questa serie di agevolazioni ci si venisse a dire che non vi sono più soldi per il Mezzogiorno d'Italia.

In via cautelativa io proporrei di rinviare l'approvazione di questo provvedimento (non ne faccio una questione formale) considerando le più urgenti scadenze che riguardano il Mezzogiorno d'Italia. Una volta che siamo riusciti a dare un'adeguata assistenza al Mezzogiorno d'Italia nulla vieta che in seguito si dia assistenza anche ai paesi sottosviluppati.

Se questo, per avventura, non fosse possibile, noi mettiamo le mani avanti. Noi diciamo che già qui ci sono 96.720 dollari stanziati. Non sappiamo fra l'altro come questi dollari debbano essere tramutati in valuta italiana o viceversa. Ho fatto un calcolo sommario in base al quale noi arriviamo a un totale di 734 milioni di lire per gli anni 1972-1973-1974: questa somma dovrebbe essere l'equivalente dei 97 milioni di dollari USA. Ho fatto la somma dei 97 milioni di dollari USA, li ho moltiplicati per 700, dando al dollaro una quotazione abbastanza solida. Vorrei essere illuminato su questa questione.

Nulla da osservare sugli emendamenti preannunciati che sono di natura rigorosamente tecnica e che noi possiamo accettare dal punto di vista formale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PANDOLFI, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Giovannini per il contributo arrecato all'esame del provvedimento riprendendo temi che egli già svolse quando il provvedimento venne per la prima volta al nostro esame.

In modo particolare, i temi che riguardano la gestione dei prestiti a lungo e lunghissimo termine che sono la forma ordinaria con la quale l'IDA contribuisce alle economie dei paesi in via di sviluppo e l'altra questione del potere di voto che l'onorevole Giovannini vorrebbe non fosse in proporzione alle quote, sia pur temperate da un significativo aggiustamento, previsto dallo statuto dell'IDA, ma che fosse assolutamente paritetico in modo da porre sullo stesso piano tutti i paesi indipendentemente dalla loro quota di partecipazione al fondo.

Indubbiamente, mi rendo conto che il problema della gestione dell'IDA è da vedersi sempre come un problema di attualità. Non è da escludersi che possono essere introdotte delle modificazioni nella procedura così come risulta dalla relazione presentata nel 1973 in sede di conferenza monetaria, per quanto concerne anche la Banca internazione per lo sviluppo (BIRS).

Comunque, riterrei di non entrare profondamente nel merito. Mi fermo alle osservazioni fatte dall'onorevole Santagati per quanto riguarda le congruità della previsione di 61 miliardi a fronte dei 96 milioni 720 mila dollari che rappresentano la cifra del contributo addizionale che il nostro paese eroga all'Associazione internazionale per lo sviluppo.

La somma di 61 miliardi è stata calcolata sulla base di una parità con il dollaro di 625 lire per un dollaro. L'attuale regime di fluttuazione della moneta, che si estende ora anche nei confronti del dollaro, rende la cifra suscettibile di scarti in più o in meno. Oggi, praticamente, la cifra dovrebbe essere ritenuta come sottostimata rispetto alle occorrenze finanziarie di valuta italiana per fare fronte alla cifra fissata in dollari.

Devo, però, dire che i meccanismi dei rapporti tra il Ministero del tesoro e l'ufficio italiano dei cambi consentono aggiustamenti e compensazioni per cui può ritenersi adatta allo scopo la postazione della cifra di 61 miliardi.

Tra il Ministero del tesoro e l'ufficio italiano dei cambi, come è noto, esiste una specie di conto corrente che tende nel tempo a compensarsi quando le cifre siano fissate su una base come questa.

È una base da ritenersi eccessivamente favorevole per la posizione della valuta italiana per i mesi in cui essa ha un rapporto di cambio più favorevole nei confronti del dollaro; però, può ritenersi più sfavorevole in una congiuntura in cui la posizione della lira è più svantaggiata nei confronti del dollaro.

In un circuito di medio periodo, la compensazione tende a farsi automaticamente per questo rapporto di conto corrente fra Ministero del tesoro e ufficio italiano dei cambi.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dall'onorevole Santagati, devo fare una precisazione sull'avverbio « puntualmente » che l'onorevole, a un certo punto, ha introdotto. Penso che, a questo riguardo, potremmo essere abbastanza esonerati da scrupoli, tenendo conto del fatto che questo contributo addizionale avremmo dovuto versarlo nel 1971 e non provvediamo affatto « puntualmente ».

L'altra osservazione dell'onorevole Santagati riguarda la sfasatura fra le cifre previste per la copertura all'articolo 5 e l'ammontare dell'erogazione.

Vorrei precisare che l'ammontare dell'erogazione dovuta risulta dal primo comma dell'articolo 2 ma che, in funzione dei piani di ammortamento l'articolo 5 provvede a coprire solo alcune quote in conto capitale e al pagamento degli interessi maturati o maturandi fino al 1974.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il relatore. Mi limito ad osservare che si tratta di un disegno di legge che concretizza un adempimento di impegni internazionali assunti dall'Italia e che vengono assolti con un certo ritardo.

Raccomando, quindi, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. L'articolo 1 non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'ufficio italiano dei cambi di versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di lire 61.000.000.000 ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabilito dal ministro del tesoro, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie, contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il ministro del tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Ricordo agli onorevoli colleghi che l'articolo 2, che pure non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento, è tuttavia emendabile in dipendenza delle conseguenze derivate dalla modifica all'articolo 5, conseguenze di ordine temporale che rendono incongruo l'articolo 2 per quanto concerne il richiamo a norme abrogate con effetto dal 1° gennaio 1974 a seguito del mutato regime fiscale.

Il relatore, onorevole Pandolfi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il terzo comma;

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi ».

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 2 su cui non sono stati presentati emendamenti:

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 2 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

Il terzo comma s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo del quarto comma di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso che, in seguito alle modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei

cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di lire 61.000.000.000 ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabilito dal Ministro del tesoro, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

(*È approvato*).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati dalla III Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 180 milioni per l'anno finanziario 1972 e in lire 290 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La III Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, valutato in lire 180 milioni, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzazione di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1973 e 1974, valutati, rispettivamente, in lire 290 milioni ed in lire 464 milioni e 500 mila, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dei fondi iscritti ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association-IDA*) » (*Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1251-*B*):

Presenti	26
Votanti	17
Maggioranza	9
Voti favorevoli	14
Voti contrari	3

Hanno dichiarato di astenersi n. 9 deputati.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Borghi, Cascio, Castellucci, Dal Sasso, La Loggia, Lapenta, Pandolfi, Postal, Prandini, Rende, Santagati, Sanza, Sinesio, Spinelli, Vicentini e Vincenzi.

Si sono astenuti:

Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Terraroli e Vespignani.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO